

DELIBERA N. 364 del 17 luglio 2024

Fasc. riservato Anac UWHIB n. 20230511-3

**Oggetto:** UWHIB 20230511-3 – Comune di *OMISSIS* – Procedimento sanzionatorio avviato con nota prot. ANAC prot. *OMISSIS* nei confronti della dott.ssa *OMISSIS*, dirigente *OMISSIS* del Comune di *OMISSIS*, ai sensi dell'art. 54 bis comma 6 primo periodo d.lgs. 165/2001 e dell'art. 10 del Regolamento "*per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001*" adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 690 del 1 luglio 2020 (GU n. 205 del 18.8.2020) – Archiviazione del procedimento.

**Vista**

la legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.;

**Visto**

il d.lgs. 165/2001, e in particolare l'art 54 bis come modificato dall'art. 1 della l. 30 novembre 2017 n. 179;

**Vista**

la legge 24 novembre 1981 n. 689;

**Vista**

la legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Visto**

il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

**Visto**

il "Regolamento "*per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001*" adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 690 del 1° luglio 2020 (GU n. 205 del 18.8.2020);

**Vista**

la Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021;

**Vista**

la relazione dell'Ufficio Vigilanza per le segnalazioni dei *whistleblowers*,

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 17 luglio 2024;

## PREMESSA IN FATTO

In data 11.05.2023 è pervenuta all'Autorità, tramite piattaforma, una comunicazione di misure ritorsive da parte del *whistleblower* dott. *OMISSIS* (nel prosieguo, per brevità, anche WB), confluita nel fascicolo 20230511-3, istruttore amministrativo addetto agli sportelli dell'Ufficio *OMISSIS* del Comune di *OMISSIS*, con la quale il dipendente sostiene di essere stato discriminato dalla dirigente *OMISSIS* del Comune dott.ssa *OMISSIS* (nel prosieguo, per brevità, anche dirigente), in particolare di essere stato sottoposto ad un procedimento disciplinare conclusosi con irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero verbale in forma scritta, confluita nel suo fascicolo personale.

Dalla documentazione presente in atti la vicenda fattuale può essere così ricostruita e sintetizzata:

- con ordine di servizio del *OMISSIS*, rivolto al dott. *OMISSIS* e agli altri *OMISSIS* addetti agli sportelli dipendenti del Comune di *OMISSIS*, la dirigente dott.ssa *OMISSIS* dava disposizioni relative al rilascio delle carte di identità senza prevedere il previo e dovuto introito delle spese di emissione;
- nella convinzione che tale indicazione fosse contraria ai doveri d'ufficio e fonte di danno all'erario, il dott. *OMISSIS* si rifiutava di dare seguito alle disposizioni in parola e, conseguentemente, in data 12.02.2022 formalizzava dettagliate e motivate rimozioni avverso il detto ordine di servizio mediante nota prot. *OMISSIS* indirizzata alla dott.ssa *OMISSIS*, n.q. di dirigente *OMISSIS* del Comune, nonché alla dirigente *OMISSIS* dott.ssa *OMISSIS* ed al Segretario Comunale dott. *OMISSIS*, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- a fronte dell'inerzia delle figure apicali destinatarie dei rilievi in argomento, come sopra richiamate, formalmente informate dei presunti illeciti con la citata segnalazione prot. *OMISSIS*, il dott. *OMISSIS*, in veste di *whistleblower*, presentava formale segnalazione anche alla Procura Regionale della Corte dei conti *OMISSIS*, con esposto prot. *OMISSIS*, tutto ciò nell'interesse all'integrità ed al buon andamento dell'amministrazione;
- stando ai contenuti della comunicazione di misure ritorsive, a seguito di dette iniziative il dirigente *OMISSIS* del Comune di *OMISSIS*, dott.ssa *OMISSIS*, n.q. di superiore gerarchico del *whistleblower*, avrebbe adottato una misura ritorsiva nei confronti del dott. *OMISSIS*, consistente nell'iniziativa approvata poi alla sanzione disciplinare del rimprovero verbale in forma scritta con atto del *OMISSIS*, contestualmente trasmesso all'ufficio del personale e inserito nel fascicolo del dipendente;
- tale sanzione, inflitta per avere inserito in un atto di propria competenza del *OMISSIS* una determinata formula, utilizzata, tra l'altro, da anni anche da altri colleghi e mai contestata, stando ai rilievi del *whistleblower*, si paleserebbe "*giuridicamente infondata*" per l'insussistenza della condotta contestata, nonché per la manifesta incoerenza ed illogicità del comportamento tenuto dalla dott.ssa *OMISSIS*, oltre che per la tardività e disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi d'ufficio. Tale sanzione, ad avviso del segnalante, sarebbe quindi pretestuosa, ritorsiva e riconducibile unicamente alle segnalazioni effettuate;
- secondo la ricostruzione del dott. *OMISSIS*, la responsabile della misura ritorsiva qui in contestazione (dott.ssa *OMISSIS*) sarebbe venuta a conoscenza delle pregresse segnalazioni di illeciti in quanto inclusa tra



i destinatari della citata comunicazione prot. *OMISSIS*; inoltre, a seguito dell'esposto alla Corte dei conti, nel periodo novembre/dicembre 2022, sarebbero pervenute al Comune di *OMISSIS* richieste di informazioni da parte della Procura erariale relative alla denuncia di *OMISSIS*e, nonostante la dovuta riservatezza di tali atti, la dirigente *OMISSIS* avrebbe avuto contezza di tali iniziative istruttorie e potuto dedurre con certezza che l'autore delle segnalazioni che la riguardavano fosse il dott. *OMISSIS*;

- preso atto di quanto segnalato all'Autorità dal *whistleblower* e ritenuto che la segnalazione dovesse essere integrata e meglio circostanziata, l'Autorità, con nota prot. *OMISSIS*, ha convocato in audizione il dott. *OMISSIS* ritenendo necessario un confronto diretto con il segnalante al fine di chiarire alcuni profili della segnalazione, così da acquisire ulteriori elementi di valutazione per le successive iniziative istruttorie e valutare la sussistenza di margini per l'avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti del presunto responsabile di misure ritorsive ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs.165/01, *ratione temporis* applicabile nel caso di specie;
- in data *OMISSIS* si è tenuta l'audizione in argomento, *giusta* verbale acquisito in atti al prot. *OMISSIS*, nel corso della quale è stato possibile ipotizzare –in sede di supplemento istruttorio- la sussistenza del nesso causale tra la contestata misura ritorsiva e le pregresse segnalazioni di illeciti, rinvenendo, pertanto, negli elementi acquisiti il 27.11.2023 il necessario collegamento eziologico tra la segnalazione e la discriminazione subita;
- nel corso di una riunione convocata dalla dott.ssa *OMISSIS* e tenutasi presso la sede del Comune di *OMISSIS* in data 31.01.2022 quest'ultima avrebbe invitato i presenti a modificare il rendiconto annuale degli agenti contabili nel senso di stralciare dal testo la precisazione sull'ammanco per mancato incasso delle somme dovute dagli utenti riferita all'ordine di servizio e, all'esito di tale riunione, il dott. *OMISSIS* avrebbe manifestato ai presenti l'intenzione di segnalare le criticità emerse nelle sedi opportune;
- la segnalazione di illeciti, in atti protocollata al n. *OMISSIS*, non solo è formalmente indirizzata alla dott.ssa *OMISSIS*e ad altri, ma è stata effettivamente conosciuta e letta dalla stessa, risultando questo dettaglio dal protocollo informatico;
- da quanto precisato dal dott. *OMISSIS* in sede di audizione del *OMISSIS*, la dott.ssa *OMISSIS* non avrebbe mai assunto analoghe iniziative disciplinari nei confronti di altri suoi colleghi, mentre per ciò che attiene alla stima del mancato incasso dei diritti dovuti per il rilascio delle carte di identità, questo ammonterebbe in circa 3.000 euro;

### L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO E L'ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO

Alla luce della documentazione prodotta, dalla quale emergeva *prima facie* una possibile violazione dell'art 54-bis del d.lgs. 165/2001, l'Autorità in quanto titolare *ex lege* del potere sanzionatorio riconosciuto dal comma 6 primo periodo della citata disposizione, ha ritenuto di doversi attivare al fine di accertare la natura ritorsiva del procedimento disciplinare a carico del dott. *OMISSIS* conclusosi con irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero verbale in forma scritta; pertanto, **in data 18.12.2023, con comunicazione prot. *OMISSIS* trasmessa con racc. A/R n. *OMISSIS*, l'Autorità avviava il procedimento sanzionatorio** nei confronti della dott.ssa *OMISSIS*, dirigente del Comune di *OMISSIS*, ai sensi dell'art. 54 bis co. 6, primo periodo, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 10 del Regolamento *“per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a*

*conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001"* adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 690 del 1° luglio 2020 (GU n. 205 del 18.8.2020).

La qualificazione soggettiva del segnalante in termini di *whistleblower*, nonché gli elementi documentali acquisiti in fase preistruttoria e la conoscenza e/o conoscibilità delle precedenti denunce del WB da parte della dott.ssa *OMISSIS*, hanno indotto l'Autorità a ravvisare nelle condotte e negli atti contestati dal WB sufficienti indizi di ritorsività idonei a consentire la formalizzazione di specifiche contestazioni nei confronti della presunta responsabile.

Nel corso del procedimento l'Autorità ha istruito le richieste di accesso agli atti della dott.ssa *OMISSIS* e del dott. *OMISSIS*, rispettivamente pervenute ai prott. nn. *OMISSIS* (concluso con provvedimento di accoglimento parziale prot. n. *OMISSIS*) e *OMISSIS* (concluso con provvedimento di accoglimento prot. n. *OMISSIS*), nonché le audizioni dinanzi all'Ufficio procedente di entrambe le parti, *giusta* verbale prot. n. *OMISSIS* (dott. *OMISSIS*) e verbale prot. n. *OMISSIS* (dott.ssa *OMISSIS*), per effetto delle quali il termine di conclusione del procedimento ha beneficiato della sospensione dei termini prevista dall'art. 15, comma 1, lett. a), del Regolamento all'epoca vigente.

Per completezza va precisato che con nota pervenuta al prot. n. *OMISSIS* il dott. *OMISSIS*, al fine di documentare la circostanza della conoscenza da parte della dott.ssa *OMISSIS* della segnalazione a suo tempo inviata al Segretario Comunale in veste di RPCT, ha prodotto in atti la visura della nota al protocollo n. *OMISSIS* attestante la sua visualizzazione da parte della dirigente.

## **CONTRODEDUZIONI**

A seguito della comunicazione di avvio del procedimento, la dott.ssa *OMISSIS* ha presentato una memoria difensiva al prot. n. *OMISSIS*, assumendo *in primis* l'infondatezza del procedimento sanzionatorio, del quale ha pertanto richiesto l'archiviazione e, secondariamente, formulando istanza di audizione dinanzi all'Ufficio procedente e richiesta di proroga dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 11, comma 2, del regolamento di vigilanza, proroga concessa con provvedimento prot. n. *OMISSIS* per la durata di 30 giorni, cui va aggiunto l'ulteriore allungamento dei termini per effetto delle sospensioni ex art. 15, comma 1, lett. a), del medesimo regolamento, derivanti dall'espletamento delle due audizioni richiamate in premessa.

In particolare, la dott.ssa *OMISSIS* ha difeso il proprio operato al fine di dimostrare come il provvedimento disciplinare comminato al dott. *OMISSIS* con il verbale del 10.01.2023 e dallo stesso contestato, sia stato non solo legittimo e proporzionato, ma altresì doveroso e, quindi, necessario, a fronte della gravità della condotta e per fatti del tutto estranei e, perciò, non collegabili alle precedenti segnalazioni promosse dal *Whistleblower*.

Nel corpo della memoria difensiva la dott.ssa *OMISSIS* illustra i fatti posti a fondamento del procedimento disciplinare, evidenziando comportamenti e iniziative del *OMISSIS* -a suo avviso- idonei a giustificare l'avvio di una contestazione disciplinare, poi approdata al rimprovero verbale in forma scritta per l'utilizzo da parte del dipendente di una formula inserita in un provvedimento di sua competenza ritenuta illegittima e fuorviante, rispetto ai cui contenuti non spetta all'Autorità sindacarne la legittimità.

Per quanto riguarda la conoscenza della segnalazione di illeciti, la dott.ssa *OMISSIS* precisa di averne avuto notizia solo a seguito dell'avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell'Autorità.

Inoltre, relativamente alla richiesta che la *OMISSIS* avrebbe rivolto agli agenti contabili comunali, di voler modificare il rendiconto annuale, la dirigente in argomento smentisce di averla formulata.

Ulteriori ragioni difensive sono state, poi, fornite in sede di audizione dinanzi all'Ufficio procedente in data 9.04.2024, come da verbale prot. n. *OMISSIS* del 30.04.2024.

Nel corso dell'incontro la dott.ssa *OMISSIS* ha ulteriormente chiarito le motivazioni che l'hanno indotta a adottare il procedimento disciplinare del richiamo verbale nei confronti del dott. *OMISSIS*. In particolare, tale iniziativa è stata intrapresa dalla *OMISSIS* a causa di una condotta del *OMISSIS* configurabile come violazione del codice di comportamento, con ciò volendo escludere ogni intento ritorsivo nelle iniziative a suo tempo intraprese.

Altre informazioni vengono poi fornite dalla *OMISSIS* sulle ragioni giustificative del contestato ordine di servizio, rispetto al quale il *OMISSIS* aveva ipotizzato la sussistenza di un illecito. La *OMISSIS* spiega che nel Comune di *OMISSIS* era stata avviata una inchiesta giudiziaria da parte della competente Procura della Repubblica nei confronti di un dipendente che incassava i diritti di segreteria per l'emissione di carte di identità (cad. 23 euro). Più specificamente, un dipendente comunale introitava gli importi delle carte di identità, ovvero tratteneva per sé i diritti connessi al rilascio del documento di identità già al momento della fissazione dell'appuntamento per il successivo ritiro del documento. Pertanto, la *OMISSIS*, venuta a conoscenza dell'illecito commesso e perpetrato dal dipendente ai danni di circa 131 cittadini, aveva immediatamente sporto denuncia alla competente Procura della Repubblica. I fatti in questione riguardano per lo più utenti di nazionalità straniera, i quali avendo versato somme non introitate dall'amministrazione comunale, rischiavano di dover pagare due volte per il rilascio dello stesso documento.

Da ciò è sorta l'opportunità di adottare un ordine di servizio, concertato dalla *OMISSIS* con il Segretario Comunale e contestato dal WB *OMISSIS*, indirizzato al personale dell'Ufficio Anagrafe, nel quale -al fine di tutelare gli utenti frodati -viene esplicitato che *"da oggi"* (22.11.2021), *"gli operatori di sportello che ricevono richieste di carte di identità da parte di un utente che: 1. dichiara di aver già versato le somme previste in precedenza al sig. ...; 2. Esibisce la ricevuta dell'appuntamento con l'annotazione a penna dei 23 euro e la presunta sigla a lato; devono* (nel rispetto di una apposita procedura evidenziata nell'ordine di servizio stesso) *procedere al rilascio della carta di identità anche in presenza dell'ammanto che verrà gestito in seguito mediante apposite procedure"*

La *OMISSIS* ha spiegato in audizione che tale ordine di servizio venne apertamente criticato dal *OMISSIS*, che si rifiutò di darvi esecuzione, ritenendolo illegittimo. Tuttavia, come può evincersi dal contenuto dell'ordine di servizio in esame, l'esenzione dal pagamento valeva solo ed esclusivamente per quegli utenti che avevano (dimostrandolo) già corrisposto, al dipendente comunale, le somme dovute per il rilascio delle carte di identità, e questo per evitare che il cittadino si trovasse esposto ad un doppio pagamento in quanto raggirato dall'impiegato infedele. Sarebbe poi stato un onere della Ragioneria regolarizzare (*rectius* ripianare) l'ammanto registratosi nelle casse comunali, atteso che la condotta illecita del dipendente non doveva in alcun modo alterare il servizio pubblico di rilascio delle carte di identità.

La dott.ssa *OMISSIS* aggiunge, inoltre, che l'indagine della Procura della Repubblica era nota a tutti i dipendenti comunali, ivi compreso il dott. *OMISSIS* e, nonostante ciò, lo stesso si è rifiutato reiteratamente di dare attuazione all'ordine di servizio finalizzato a fronteggiare le criticità provocate dalla condotta illecita dell'impiegato. Nella logica di *OMISSIS* l'ordine di servizio era illegittimo e, quindi, per il rilascio della carta di identità, il cittadino, ancorché avesse già pagato *brevi manu* la somma dovuta, avrebbe comunque dovuto pagare nuovamente per il rilascio di quel documento.

In chiusura, la dott.ssa *OMISSIS* evidenzia, sempre in audizione, di non aver mai chiesto a nessuno di falsificare o alterare il contenuto dei rendiconti contabili, essendosi invece limitata ad esortare le tre funzionarie dello sportello Anagrafe ad attenersi alle indicazioni della Ragioneria, che aveva chiesto di giustificare l'ammanco facendo riferimento all'ordine di servizio sopra richiamato. Ciò per consentire alla Corte dei conti di comprendere le ragioni dell'ammanco.

Al fine di corroborare l'assenza di intenti ritorsivi, la *OMISSIS* precisa che anche dopo la segnalazione di illeciti, l'atteggiamento adottato nei confronti del dott. *OMISSIS* ha continuato ad essere estremamente benevolo, tanto che il dipendente è stato autorizzato a partecipare a corsi di aggiornamento rispetto ai quali aveva semplicemente manifestato interesse ma che non erano assolutamente attinenti alle proprie mansioni lavorative; le stesse schede di valutazione del dott. *OMISSIS* evidenziano l'assenza totale di accanimento e/o di intenti ritorsivi nei confronti del funzionario.

In conclusione, da quanto riportato dalla dott.ssa *OMISSIS*, il mancato introito delle somme spettanti per il rilascio delle carte di identità era imputabile ad un illecito commesso da un dipendente comunale che incassava tali somme a fini personali, inducendo in errore i cittadini, i quali, confidando nella legittimità della richiesta dell'impiegato, anticipavano i diritti dovuti. La dott.ssa *OMISSIS*, quindi, assume di aver operato in totale buona fede, a tutela degli utenti e nell'interesse al buon andamento della funzione pubblica. La sanzione disciplinare irrogata al *OMISSIS*, in tale logica, non assumerebbe alcuna portata ritorsiva, non avrebbe, cioè, alcun collegamento con la denuncia di quest'ultimo alla Corte dei conti, in quanto legata esclusivamente all'uso da parte del *OMISSIS* di una formula fuorviante e inutile della quale la *OMISSIS* aveva già vietato l'utilizzo senza però ottenere alcun effetto da parte del dipendente.

Sempre a scopo difensivo, la dott.ssa *OMISSIS* ha, infine, depositato una successiva memoria al prot. n. *OMISSIS*, al fine di agevolare la comprensione dei fatti descritti nella propria memoria difensiva del 12.02.2024 e chiarire alcuni punti rilevanti per l'istruttoria, riassumendo la cronologia dei fatti.

\*\*\*\*\*

## CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

A seguito di un'attenta disamina della documentazione in atti, l'Autorità ritiene che nel caso di specie non ricorrano i presupposti per l'applicazione della sanzione ex art. 54-bis co. 6, primo periodo, del d.lgs. n. 165/2001 nei confronti della dott.ssa *OMISSIS*, dirigente del Comune di *OMISSIS*, destinataria della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. *OMISSIS*.

Le memorie difensive pervenute ai prott. nn. *OMISSIS* e *OMISSIS*, con allegata documentazione, unitamente alle dichiarazioni rese in sede di audizione del 9.04.2024, giusta verbale prot. n. *OMISSIS*, contengono sufficienti, esaustivi e comprovati elementi a discarico; in questa sede devono quindi intendersi archiviate le contestazioni mosse con la citata comunicazione di avvio del procedimento.

Da una attenta lettura delle memorie e dall'esame della documentazione allegata risulta, infatti, l'assenza dei presupposti in fatto e in diritto per l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 in caso di ritorsioni.

Diversamente da quanto riferito dal WB dott. *OMISSIS*, l'iniziativa disciplinare assunta nei suoi confronti, consistente nel rimprovero verbale in forma scritta, non è ascrivibile alla pregressa denuncia inoltrata al RPCT e alla Procura della Corte dei conti, come ipotizzato dal dipendente, bensì scaturisce da condotte aventi in astratto significativo rilievo disciplinare, idonee *ex sé* a giustificare formali contestazioni di addebiti in quanto



motivate da fatti oggettivamente verificatisi nel contesto lavorativo dell'impiegato e a questi direttamente imputabili.

Il procedimento disciplinare in contestazione, pertanto, che il *whistleblower* vorrebbe qualificare in termini di ritorsione, appare invero dotato di autonomia e terzietà rispetto alla denuncia di illeciti che lo stesso dipendente aveva formalizzato in passato. Non è ravvisabile in esso alcun indice discriminatorio riferibile alla dirigente dott.ssa *OMISSIS* per finalità estranee ai compiti di istituto caratterizzate da fini vendicativi/ritorsivi della dirigente.

Peraltro, si rileva incidentalmente la buona fede della dott.ssa *OMISSIS* che, nel rilevare la condotta criminosa di un dipendente comunale, si è adoperata adottando un ordine di servizio finalizzato a tutelare gli utenti e l'interesse al buon andamento della funzione pubblica e, in questi termini, tale iniziativa non appare assumere, quantomeno sulla base delle informazioni e documenti in atti, alcuna portata illecita meritevole di denuncia, ferme restando le conclusioni cui potrà pervenire l'autorità giudiziaria al termine delle indagini di competenza. Per quanto è dato sapere, peraltro, non ricorre vieppiù alcuna condotta dei vertici comunali tesa ad emarginare e/o esautorare il dott. *OMISSIS* dal contesto lavorativo in cui opera.

In sintesi, la ritorsione segnalata, che il *whistleblower* assume essere scaturita da fini persecutori per precedenti denunce di illeciti presentate al RPCT e alla Corte dei conti, risulta destituita di fondamento sia in fatto che in diritto, difettando, nel caso di specie, qualsiasi indizio idoneo a comprovare un intento punitivo della dirigente dott.ssa *OMISSIS*.

In esito, quindi, all'istruttoria condotta nell'ambito del procedimento sanzionatorio in oggetto, l'Autorità ritiene di archiviare il presente procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a), del Regolamento *"per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001"* adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 690 del 1 luglio 2020 (GU n. 205 del 18.8.2020).

Tutto ciò considerato e ritenuto,

#### DELIBERA

- di archiviare il presente procedimento sanzionatorio per riscontrata assenza dei presupposti di fatto e di diritto per la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria;
- di comunicare, con nota a cura dell'Ufficio procedente, la presente deliberazione alla dott.ssa *OMISSIS*, dirigente *OMISSIS* del Comune di *OMISSIS*, nonché al *whistleblower* dott. *OMISSIS*;
- di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione previo oscuramento dei dati relativi all'identità del segnalante e del segnalato.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio -Roma nel termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera b) del d.lgs. 104/2010.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 29 luglio 2024

Il segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente